



## STATUTO

### Generalità

#### **Art. 1. Nome e sede**

1. A norma dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero (CCS) è costituita un'associazione denominata "Associazione Fortini di Camorino" (di seguito: Associazione), con sede a Camorino, avente come recapito quello del Presidente in carica. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

#### **Art. 2. Finalità e scopo**

1. L'Associazione ha quale fine l'uso e la salvaguardia, a scopi di promozione storico-culturale, delle torri fortificate denominate "fortini della fame" sul territorio di Camorino.
2. L'Associazione persegue il suo fine attraverso azioni che mirano a:
  - a. garantire l'accessibilità pubblica ai fortini,
  - b. promuovere e organizzare eventi o visite guidate,
  - c. concedere in uso a terze parti gli spazi per la realizzazione di eventi unicamente culturali ed artistici,
  - d. tutelare e conservare decorosamente le torri,
  - e. ricercare persone o enti interessati al finanziamento delle attività,
  - f. collaborare con persone o enti che ne condividono gli scopi sociali.
3. Conformemente alla Convenzione sottoscritta tra l'Associazione e la Repubblica e il Cantone Ticino, è espressamente escluso dallo scopo del presente Statuto l'uso dei fortini a finalità ricreative o altri scopi non di natura culturale o artistica.

#### **Art. 3. Mezzi**

1. Per perseguire le sue finalità ideali, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi: tassa sociale, proventi derivanti dall'organizzazione di eventi e manifestazioni, donazioni e proventi derivanti dalla vendita di gadget promozionali.
2. La tassa è fissata annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci.

### Soci

#### **Art. 4. Adesione, diritti e doveri dei soci**

1. È socia ogni persona fisica o giuridica interessata alle finalità dell'Associazione e in regola con il versamento della quota annuale.
2. I soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione; e ad un voto nelle deliberazioni sociali, riservati i disposti dell'art.68 del CCS.
3. I soci s'impegnano a sostenere gli interessi e l'attività dell'Associazione e a promuoverne gli scopi.

#### **Art. 5. Cessazione dell'Adesione**

1. L'adesione all'Associazione cessa:
  - a. nel caso di persone fisiche: per dimissioni, mancato versamento della quota annuale o decesso;
  - b. nel caso di persone giuridiche: per dimissioni, mancato versamento della quota annuale, scioglimento o fallimento della persona giuridica.

### Organi

#### **Art. 6. Assemblea dei soci**

1. È l'organo supremo dell'Associazione.
2. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente entro il 31 maggio.
3. La convocazione è fatta dal Comitato, con un preavviso scritto di almeno quindici giorni tramite lettera semplice e deve contenere l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
4. Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. Essa deve avere luogo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
  - a. la nomina o la revoca del Presidente, degli altri membri del Comitato e dei Revisori,
  - b. l'approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci,
  - c. l'approvazione del rapporto annuale e della gestione finanziaria,
  - d. la determinazione della tassa sociale,
  - e. le modifiche dello statuto,
  - f. l'esame di oggetti non espressamente riservati ad altri organi,
  - g. le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.
6. Le decisioni vengono prese per alzata di mano, salvo decisioni diverse. È ammesso il voto per corrispondenza per la decisione dello scioglimento dell'Associazione.
7. Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

#### **Art. 7. Comitato**

1. È l'organo che cura gli interessi dell'Associazione gestendone le attività e rappresentandola all'esterno. Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce ad un altro organo.
2. È attivo su base volontaria e si compone di almeno cinque membri tra i quali: Presidente, Segretario e Cassiere.
3. I membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. È di competenza del Comitato la distribuzione dei compiti tra i suoi membri.
4. Si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato può domandare la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
5. È competente per l'allestimento di rapporti per dell'Assemblea e la gestione finanziaria, emana inoltre i regolamenti necessari. Il Comitato esamina preliminarmente le domande di accettazione dei suoi nuovi membri.
6. Al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il Comitato può dare mandato a terze persone, dietro adeguato compenso.
7. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

#### **Art. 8. Ufficio di revisione**

1. È l'organo che ha il compito di verificare la gestione finanziaria e controllare la consistenza patrimoniale.
2. Ha il dovere di rassegnare un rapporto scritto all'Assemblea.
3. La durata del mandato è di quattro anni ed è rieleggibile.

#### **Funzionamento e scioglimento**

##### **Art. 9. Diritto di firma**

1. L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Cassiere.

##### **Art. 10. Responsabilità**

1. L'Associazione è tenuta a rispondere dei debiti verso terzi solamente nei limiti del patrimonio dell'Associazione stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
2. L'Associazione è coperta da una adeguata assicurazione di responsabilità civile.

##### **Art. 11. Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con la decisione di un'Assemblea dei soci convocata secondo le modalità sopra descritte (cfr. art.6).
2. Se la partecipazione all'Assemblea è inferiore ai 3/4 dei soci, una seconda Assemblea deve avere luogo entro un mese. Nel corso di questa seconda assemblea, l'Associazione può essere sciolta con la maggioranza semplice (cfr. 6.5 lit.g).
3. Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto a una organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili.

##### **Art. 12. Approvazione**

Il presente statuto è accettato dall'Assemblea ordinaria del 29 marzo 2023 ed entra immediatamente in vigore

Camorino, 29 marzo 2023

Presidente del Comitato

Segretario

Valeria Cramerì Beltrametti

Giovanna Zanon